

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS927 - PROVINCIA DI IMPERIA - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Roma, 4 aprile 2012

Provincia di Imperia

**Oggetto:** richiesta di parere ex art. 4, comma 3, del D.l. n. 138/2011 e ss.mm., pervenuta in data 15 febbraio 2012, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 15 febbraio 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 marzo 2012, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un parere ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DL 138/2011 e ss.mm. Impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, l'Autorità, ai sensi della norma citata, è tenuta a rilasciare il parere sulla verifica e sul relativo schema di delibera quadro mentre, nel caso di specie, la delibera trasmessa risulta già adottata ed immediatamente esecutiva a far data dal 26 dicembre 2011.

Le considerazioni che seguono, pertanto, sono svolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge n. 287/1990.

Il fatto che i servizi di trasporto pubblico locale siano stati storicamente gestiti in regime di esclusiva non esclude, almeno in linea di principio, che sia possibile passare progressivamente ad un regime autorizzatorio, con tariffe regolate (attraverso, ad esempio, la fissazione di massimi tariffari), per segmenti o porzioni dei servizi per i quali le esigenze ambientali, di ordine pubblico e di profittabilità del servizio non precludono la possibile sovrapposizione di più operatori nello stesso mercato.

In tal caso, tuttavia, appare cruciale il ruolo degli Enti locali nella fase di pianificazione e programmazione dei servizi a monte, dal momento che la possibilità di circoscrivere degli spazi praticabili di concorrenza nel mercato, per il trasporto pubblico locale, passa attraverso lo studio e la ricerca dell'equilibrio tra le esigenze di universalità del servizio, i meccanismi di fissazione delle tariffe (secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 422/1997) e la struttura dei costi per verificare la sostenibilità economica dei servizi erogabili in concorrenza, senza la corresponsione di sussidi e/o corrispettivi ulteriori.

In caso di liberalizzazione “avventata” il rischio di fenomeni di *cream skimming* nel settore in questione è particolarmente elevato e può, in definitiva, pregiudicare gli stessi risultati auspicati dalle recenti manovre di liberalizzazione.

Ad ogni modo, va sottolineato che i possibili pregiudizi derivanti dall’introduzione di meccanismi di concorrenza “nel mercato” per il servizio di TPL o di singole parti di questo – con riferimento al possibile aumento delle tariffe applicate o dei corrispettivi erogati dall’Ente – e, dunque, i benefici derivanti dal mantenimento del regime di esclusiva dovrebbero essere dimostrati in concreto, ad esito quantomeno di una fase di consultazione “pubblica” degli operatori economici che, nel caso di specie, è totalmente assente.

L’Ente, infatti, al di là di considerazioni astrattamente condivisibili, non si spinge a dimostrare che, nel contesto territoriale di riferimento, l’abolizione della gestione in esclusiva non porterebbe a benefici in termini di possibile riduzione della tariffe e/o aumento della qualità dei servizi o di singole porzioni di questi. Non vi è altresì traccia di qualsivoglia simulazione e/o analisi sulla redditività, sui costi e sui sussidi erogati per il servizio o singole parti dello stesso che consentano, oltre ogni ragionevole dubbio, di aderire alla tesi della necessità di mantenere la gestione in esclusiva.

Analogamente, nelle attività legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’analisi condotta dagli enti locali dovrebbe essere di tipo verticale, ossia orientata a verificare in quali segmenti della filiera produttiva vi siano possibili spazi per la concorrenza nel mercato, con specifico riferimento soprattutto alle attività di raccolta porta a porta, al trasporto, al recupero e al riciclo nonché alla gestione degli impianti di smaltimento e/o recupero.

Nel caso di specie, si osserva la totale assenza di una verifica di tale tipo sia con riferimento al servizio nel suo complesso che in relazione alle singole fasi in cui lo stesso è potenzialmente scorporabile (ad esempio spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di trattamento e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati). Anche in tal caso i benefici derivanti dal mantenimento del regime di esclusiva dovrebbero essere dimostrati in concreto, in relazione all’ambito territoriale di riferimento e ad esito di una fase di consultazione “pubblica” degli operatori economici.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

---

**AS928 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG) - GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO**

Roma, 4 aprile 2012

Comune di Ponte San Pietro  
Sindaco

**Oggetto:** Delibera quadro ex art. 4 D.L. 138/2011/Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 15 febbraio 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 marzo 2012, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, ha preso atto dell'intenzione di mantenere il regime di esclusiva per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento.

Nei mercati dei parcheggi pubblici a pagamento, la concorrenza "nel mercato" è ipotizzabile se è garantita, per tutti gli operatori potenzialmente interessati, la possibilità di entrare nel mercato rilevante fornendo il medesimo servizio attraverso forme di convenzionamento con l'Ente di governo territoriale, finalizzate a disciplinare il rapporto tra ricavi, costi, eventuali sussidi e tariffe dei servizi.

Nel caso di specie, la carenza di interesse degli operatori economici – evidenziata dall'Ente - a fornire gli stessi servizi nel medesimo contesto geografico, pare ragionevolmente escludere la possibilità di una gestione degli stessi in regime di concorrenza "nel mercato", confermando la necessità di mantenere il regime di esclusiva.

L'Autorità auspica, in ogni caso, che il diritto di esclusiva connesso alla gestione dei parcheggi pubblici venga affidato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

---

**AS929 - COMUNE DI TRICASE (LE) - GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO**

Roma, 4 aprile 2012

Comune di Tricase

**Oggetto:** Bando pubblicato in data 28 dicembre 2011 per l'affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 31 gennaio 2012, ha ricevuto una segnalazione in relazione alla procedura di gara per l'affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, in relazione alla quale intende svolgere le seguenti considerazioni ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 287/1990.

Le recenti misure di liberalizzazione adottate dal Governo hanno inteso rimuovere, in linea di principio, tutte le indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle altre attività economiche. Il quadro normativo recentemente introdotto dai DD.LL. 13 agosto 2011 n. 138, 6 dicembre 2011, n. 201 e 24 gennaio 2012, n. 1 disciplina, per tutte le attività economiche che non formano oggetto di apposita regolamentazione, un meccanismo di abrogazione automatica delle norme contenenti restrizioni all'accesso o all'esercizio delle attività economiche e, al contempo, prevede l'obbligo per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali di conformare i propri ordinamenti a tali principi.

Il settore dei servizi pubblici locali forma oggetto di una disciplina specifica, volta a rimuovere la principale restrizione all'accesso, costituita dalla gestione in esclusiva dei servizi e a promuovere modalità pienamente concorrenziali di erogazione degli stessi. Il già citato D.L. n. 138/2011, all'art. 4, infatti, prevede che ciascun ente di governo locale, nel rispetto dei *"principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi"*, debba verificare la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi pubblici locali, procedendo quindi a liberalizzare *"tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio"*, limitando *"l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità"*.

All'esito di tale verifica, gli Enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, previo parere dell'Autorità che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, adottano una delibera quadro ai sensi del comma 2 dell'art. 4. La delibera quadro deve essere comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro

---

trenta giorni dal parere dell'Autorità. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva.

L'Autorità auspica che l'Ente in indirizzo tenga nel dovuto conto le considerazioni espresse procedendo a liberalizzare, conformemente al dato normativo, le attività connesse alla gestione dei parcheggi pubblici.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

---